Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Parere n. 3

Nell'adunanza del 22 giugno, il Collegio,

PREMESSO CHE

- l'art. 13-bis del D.lgs. n. 36 del 2021 e s.m. (di seguito, "Decreto"), ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche (di seguito, "Commissione");
- alla Commissione sono state attribuite, dall'art. 13-bis del Decreto, le funzioni in esso indicate, preordinate a consentire alle Federazioni sportive nazionali l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente;
- i controlli che la Commissione realizza attraverso l'esercizio di quelle funzioni nei confronti delle società sportive professionistiche mira, dichiaratamente (art. 13, comma 10-bis, del Decreto), a garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione;
- ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, lett. g), del Decreto, la Commissione fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio oppure su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche;
- ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, lett. e), del Decreto, alla Commissione è attribuito il potere di richiedere alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

- l'art. 20 bis delle N.O.I.F. prevede che, in caso di acquisizioni di partecipazioni di società sportive affiliate alla F.I.G.C. ed associate ad una delle Leghe professionistiche per una quota non inferiore al 10 % del capitale sociale, i soggetti acquirenti debbano possedere determinati requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria;
- quanto a quest'ultimo tipo di "requisiti", secondo l'art. 20 bis delle N.O.I.F. esso consiste, per tutte le società sportive professionistiche, nel deposito di un'attestazione – rilasciata su richiesta di ciascun club da parte di una banca – di <<*a) intrattenere, rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile, senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti*>>, e <<*b) che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile a una data classe*>> secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato, mentre per quanto concerne le società di Serie B e Serie C e Serie A femminile, il requisito consiste nel deposito di una fideiussione a prima richiesta[1] in favore della rispettiva Lega o, per la Serie A femminile, della FIGC (che ciascuna di esse potrà in ogni caso usare solo per onorare eventuali debiti a vario titolo del club nei confronti dei rispettivi tesserati, dipendenti o collaboratori, ivi compresi gli incentivi all'esodo nei confronti dei primi; nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla garanzia fideiussoria "potrà" essere versato dalla rispettiva Lega o dalla FIGC al Fondo di Solidarietà per calciatori, allenatori e preparatori atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società);
- dunque, per quanto specificamente concerne il "*requisito di solidità finanziaria*" (nella specie, dei nuovi soci titolari di partecipazioni considerate significative dalle norme federali), il vigente assetto regolatorio federale ne assume un'accezione peculiare, in quanto non basata su indicatori oggettivi

[1] Rilasciata da banche, società assicurative o società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, ovvero, in alternativa, le società potranno costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) di importo prestabilito ("Importo Vincolato"), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

con crisma di ufficialità e valenza generale, come quelli in uso in altri settori, bensì, in definitiva, sulla reputazione goduta dall'interessato presso un singolo istituto di credito, secondo un modello quindi più congruente con l'idea di un indice di liquidità di breve periodo che non di un vero e proprio requisito di solidità finanziaria di medio-lungo periodo;

- inoltre, come risulta del tutto chiaro dal tenore letterale della modulistica uniforme predisposta ai fini del rilascio delle anzidette fideiussioni a prima richiesta, siffatta garanzia non spiega alcun effetto nei confronti di creditori delle società sportive che siano diversi dalle Leghe, o in alternativa dalla FIGC, e dai rispettivi tesserati, dipendenti o collaboratori, ivi compresi gli incentivi all'esodo nei confronti dei primi ("a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali");
- dalle attività di vigilanza e controllo svolte dalla Commissione risulta che l'attuale garanzia non riesce ad evitare i rilevanti effetti sulla regolarità dei campionati e sull'equa competizione degli stati di insolvenza delle società sportive e, di conseguenza, delle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi di Impresa (Decreto Legislativo 14/2019) alle quali sovente tali soggetti vengono sottoposti dall'autorità giudiziaria;
- in particolare, si rileva come questo genere di garanzia tenda sì a mantenere indenni la Lega volta per volta di riferimento, o ai seconda dei casi la FIGC, nonché tesserati, collaboratori e dipendenti, dal rischio di inadempimento rispetto alle rispettive ragioni di credito, ma non esclude la manifestazione di uno stato di insolvenza nei confronti di altri creditori (peraltro nella grande maggioranza dei casi di grado privilegiato ai sensi dell'art.2745 Codice Civile) e, di conseguenza, non presidia in alcun modo la regolarità di svolgimento della competizione cui partecipa la singola società sportiva (che di regola comporta – per quanto qui specificamente interessa – una più o meno incisiva riscrittura della classifica, per come sino a quel momento formatasi sulla base dei risultati

sul campo, con annullamento degli effetti, quanto alla classifica, di tutte le partite giocate dal club incappato nella procedura concorsuale e, come tale, estromesso dalla sua prosecuzione);

CONSIDERATO CHE

- la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE – C-133-24 – sentenza 30 aprile 2026 ha stabilito che il "regolare svolgimento delle competizioni" fra club di calcio professionistico e la "equa competizione" fra questi sono principi che rispondono non all'interesse privato delle singole società sportive professionistiche, ma ad un interesse superiore, di carattere generale;
- da anni, al centro dell'attenzione c'è il tema del rafforzamento degli indicatori ammissivi (sub specie, in primis, degli indicatori patrimoniali) per i singoli club (l'ex Presidente FIGC Gabriele Gravina, nel documento reso pubblico dopo le sue dimissioni, ha indicato proprio il mancato rafforzamento di questi indicatori quale uno dei vincoli che condizionano lo sviluppo del sistema);
- è del tutto evidente che, quantomeno quando l'acquisizione di una partecipazione rilevante consista nell'acquisizione della quota di controllo di una società sportiva professionistica, non vi è una sostanziale differenza fra il significato di sistema degli indicatori patrimoniali a fini ammissivi e quello degli indicatori patrimoniali richiesti ai nuovi soci,

ha espresso il seguente

PARERE D'UFFICIO

la Commissione rileva che gli attuali indicatori patrimoniali – tanto a fini ammissivi quanto con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni di controllo in società sportive professionistiche soggette, nei termini specificati dalla normativa statale vigente, alla vigilanza di questa Commissione – rispetto ai casi di insolvenza delle società stesse e conseguenti assoggettamenti a procedure concorsuali di cui al Codice della Crisi di Impresa

(Decreto Legislativo 14/2019) non si rivelano esaustivi in quanto gli attuali indicatori di liquidità non riescono a porsi, per i loro contenuti, a garanzia di tutti i creditori indistinti delle società sportive ma soltanto "*dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della FIGC, delle Leghe, delle società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali*", e quindi, in ultima analisi, non riescono a porsi a garanzia dell'interesse – elevato al rango di interesse pubblico dal citato art. 13, comma 10-bis, del Decreto e dalla recente sentenza 30 aprile 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-133-24) - al regolare svolgimento dei campionati e all'equa competizione.

Il Presidente
Prof. Avv. Massimiliano Atelli